

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 544)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 marzo 1969 (V. Stampato n. 409)*

d'iniziativa del deputato BARTOLE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 marzo 1969*

**Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396,
concernente l'ordinamento della professione di biologo**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole « medicina, chimica e farmacia e agraria » sono sostituite con le parole « medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonchè agraria ».

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.